



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 del 30/03/2020

Oggetto :

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - APPROVAZIONE CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COMUNALI IN MODALITA' A DISTANZA

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta**, del mese di **marzo**, alle ore **15:20**, in una sala del palazzo comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
PANERO Giovanni Carlo	Sindaco	X	
PETTITI Giampiero	Vice Sindaco	X	
QUAGLIA Mattia Domenico	Assessore	X	
PERUZZI Gabriella	Assessore		X
OLIVERO Simona	Assessore	X	
Totale		4	1

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **GARINO Giacomo**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANERO Giovanni Carlo** nella sua qualità di **Sindaco**, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli artt. da 37 a 45 e gli artt. 46, 47, 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali – TUEL) che disciplinano, tra l'altro, l'elezione, la nomina, composizione e competenze del Consiglio e della Giunta Comunale;

Visti gli artt. 9 e 10 dello Statuto Comunale relativi al Consiglio Comunale e gli artt. dal 23 al 27 dello Statuto Comunale, relativi al funzionamento della Giunta Comunale, che nulla prevedono in merito alle sedute a distanza;

Dato atto, altresì, che la partecipazione dei componenti del Consiglio e della Giunta è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nelle rispettive Sale dell'adunanza a ciò adibite;

Rilevata, tuttavia, l'opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie (si vedano, da ultimo i DPCM dei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e il D.L. n. 18 del 17.03.2020), di garantire il più celere disimpegno dell'attività di Giunta Comunale e Consiglio Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio la possibilità di partecipare alle sedute;

Rilevato che le moderne tecnologie possono consentire anche lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

Richiamati:

- Il capo I, sezione III, del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli Enti Locali;
- In specie, da ultimo, l'art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che, al primo comma, recita quanto segue: *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 e fino alla data di cessazione dello Stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei Comuni, delle province e delle città metropolitane e le Giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tale modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purchè siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate la ciascun ente”*;

atteso che in base a tale norma pare lecito affermare che:

- La disposizione succitata è la prima ed unica “norma statale” che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;
- Essa, con la clausola di salvezza espressa *“i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza”*, consolida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli Enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;

- Conseguenze da quanto precede che in qualunque momento futuro sia possibile adottare un regolamento e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale;

le situazioni, quindi, che possono legittimamente verificarsi, sono le seguenti:

- 1) Gli enti che abbiano già in precedenza regolamentato la materia, che applicano tale disciplina interna di dettaglio, anche a regime (dopo la cessazione dello stato di emergenza);
- 2) Enti che NON abbiano già in precedenza regolamentato la materia:
 - a) Possono effettuare direttamente e temporaneamente le sedute in remoto, nel rispetto delle disposizioni, anche di dettaglio, della norma emergenziale, senza necessità di alcuna normativa regolamentare, ma solo con minima disciplina – non regolamentare – attuativa monocratica (Presidente/Sindaco o Giunta Comunale). Tale facoltà viene meno con la cessazione della situazione di emergenza;
 - b) Possono disciplinare autonomamente la materia, anche a regime con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale, sulla base della legittimazione ordinaria seppur confermata da una norma di tipo emergenziale, ma senza i limiti o vincoli di dettaglio previsti dalla stessa norma;

ritenuto, pertanto, di dover adottare l'ipotesi di disciplina di cui al punto 2/a sopra riportata, per assicurare una decisione veloce, nonché flessibilità e rapidità al funzionamento telematico dell'Organo attraverso l'applicativo informatico e gli strumenti di connessione che consentono la redazione delle deliberazioni;

Visto, pertanto, il documento allegato contenente l'ipotesi di disciplina di cui sopra (allegato n. 1);

Considerato che:

- L'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- La detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto, e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

ritenuto opportuno adottare la disposizione di cui all'allegato n. 1 che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza;

Ritenuto, in particolare, necessario che:

- Sia consentito al Presidente, coadiuvato dal Segretario Comunale, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- Sia consentito al Segretario Comunale verbalizzante di seguire adeguatamente gli

eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione riservata;

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione ai Consiglieri e agli Assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Sindaco;

Tutto ciò premesso;

Dato atto che la fattispecie può ritenersi urgente in ragione dell'emergenza sanitaria in atto;

Acquisito il parere favorevole, di cui all'art. 49 comma 1 del D.LGS. n. 267/2000 e all'art. 147/bis del medesimo Decreto Legislativo come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa;

DELIBERA

Di approvare i criteri di funzionamento del Consiglio e della Giunta comunale anche in modalità a distanza, allegati alla presente Deliberazione quale parte integrante (Allegato 1);

Di demandare alla Segreteria generale l'attuazione amministrativa della presente.

INDI

Dato atto dell'urgenza vista l'emergenza sanitaria in atto, con separata votazione, unanime, favorevole palesemente espressa la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
GARINO Giacomo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa